



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIV - n. 2-2019
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

28

 LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XIV – n. 2-2019
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fucillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
G.B. Varnier
M. Jasonni, G.B. Varnier
G. Dalla Torre
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,
F. Balsamo, C. Gagliardi
M. Ferrante, P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

AREA DIGITALE

RESPONSABILI

M. Tedeschi

F. Balsamo, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

CARLO FANTAPPIÈ, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, EDB, Bologna, 2019, pp. 191

In epoche passate, l'alleanza tra la teologia e il diritto canonico ha prodotto "sia feconde integrazioni dottrinali sia incisive riforme istituzionali", scrive Fantappiè (p. 8). Perché le due discipline riscoprono la fecondità di un dialogo e di un lavoro, è necessario un cambiamento di paradigma. Il libro esprime una constatazione, ovvero l'esigenza di "un cambiamento – tanto della canonistica quanto della teologia – e anche la speranza di contribuire ad attuarlo. Non pretende in alcun modo di formulare la definizione di un programma, bensì avanzare alcuni suggerimenti..." (p. 143). L'opera di codificazione svolta alla fine dell'Ottocento e completata nel 1917, alla quale l'autore ha dedicato due volumi per presentare la genesi, la preparazione e l'importanza nella storia delle fonti del diritto canonico¹, ha mostrato quanto le due discipline non avessero più rapporti. Il Codice promulgato nel 1983 ha cercato di porre le basi di una ripresa del dialogo, dopo che il Concilio Vaticano II ha dato impulso a tale ripresa, ma senza andare oltre una breve allusione al loro comune destino. Così, nel n. 16 del decreto *Optatum Totius* sulla formazione dei sacerdoti, si legge: «...nell'espone il diritto canonico e la storia ecclesiastica, si farà riferimento al mistero della Chiesa in armonia con la Costituzione dogmatica *De Ecclesia* promulgata da questo Concilio». Infatti, gli elementi più essenziali di questa Costituzione hanno strutturato la presentazione codificata della legislazione vigente, come compare nel libro centrale del Codice, il Libro II sul Po-

¹ CARLO FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*. T. I: *L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*. T. II: *Il Codex iuris canonici (1917)*, Milano Giuffrè, 2008, pp. 1282.

polo di Dio, e in molti canoni inseriti dopo la decisione di non pubblicare la *Lex Ecclesiae Fundamentalis* che voleva raggruppare gli elementi costitutivi della Chiesa latina e delle Chiese orientali. Il lavoro su questo progetto, mai completato, dimostra che le autorità che hanno condotto il lavoro di revisione erano consapevoli che il nuovo Codice non potesse essere una semplice rilettura dei canoni esistenti, ma doveva essere la conseguenza di un cambiamento di riferimento ecclesiologico.

L'ecclesiologia di riferimento del Codice del 1917 è stata per la Chiesa uno strumento per proteggersi dalle idee moderne che organizzavano le società in cui ai cittadini erano concessi diritti di partecipazione. La Chiesa si è anche protetta dalle concezioni sinodali conciliari dei sistemi gallicani o più ampiamente regalisti e dalle idee ecclesiologiche del protestantesimo. Fantappiè rileva il carattere paradossale delle scelte politiche e dottrinali della Chiesa di allora. Utilizzando il concetto di Chiesa quale Società giuridicamente perfetta all'immagine dello Stato, essa non si è protetta da meccanismi e concezioni del diritto che assomigliavano in tutto e per tutto ai meccanismi e alle concezioni del positivismo legislativo che si trovano negli Stati. La teoria ecclesiologica della *Societas iuridice perfecta* ha garantito l'impermeabilità della Chiesa alle teorie che ne hanno condizionata la natura, ma non ha garantito che una concezione dell'esercizio del potere basata sull'obbedienza alle leggi del principe, per il rispetto che dovrebbe essere dato al suo ufficio, si radicesse nella Chiesa. Fantappiè dimostra che lo stesso movimento volontaristico ha toccato la teologia. Come c'è stato un positivismo giuridico, c'è stata anche una sorta di positivismo teologico.

È notevole la coerenza dei cambiamenti apportati dal Concilio Vaticano II. Il fatto che la *Lumen gentium* abbandona la diffidenza che aveva verso il mondo moderno, descri-

vendo sè stessa come un sacramento che è, nello stesso tempo, segno e mezzo di intima unione con Dio e con l'unità di tutto il genere umano, ha ispirato la Dichiarazione *Dignitas humanae* sulla libertà religiosa, i testi di carattere ecumenico o interreligioso, ma soprattutto i documenti che cambiano la concezione del rapporto tra le persone all'interno della Chiesa con la nozione di uguaglianza di cui godono tutti i fedeli a causa del battesimo.

Leggendo i canoni della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, si stupisce di constatare che essa mette in forma codificata testi tratti direttamente dai documenti conciliari. Senza dubbio si è trattato di un incontro importante tra le due discipline, perché il nuovo Codice ha mostrato il suo legame essenziale con la teologia della Chiesa. Lo vedremmo come il culmine di un movimento novecentesco in cui, ben prima del Concilio Vaticano II, c'era il desiderio, secondo Congar, «di andare oltre il punto di vista giuridico ed estrinseco, un oggettivismo fissista, affermazioni di pura sottomissione e di fare spazio al soggetto religioso, personale e comunitario, all'esperienza interiore, al senso degli sviluppi storici»². In questa breve enumerazione il Congar spiega che il concetto di società su cui è stato costruito il Codice del 1917 non era sufficiente ad esprimere la ricchezza del mistero della Chiesa. Il Concilio conferisce alla comunità ecclesiale un vero e proprio *status* ecclesio-logico, non più dipendente da una concezione sociale estranea alla sua tradizione, basata sul disegno di Dio, che, fin dall'inizio della stessa costituzione, viene così ricordato: «Il "Padre eterno" ha deciso di elevare gli uomini alla comunione della sua vita divina. Il "fatto comunitario" fa parte della sua "natura", perché deve la sua esistenza alla volontà divina di

riunire chi appartiene al popolo costituito già sulla terra. La comunità creata è destinata ad operare perché – non ancora realizzata – "tutti gli uomini, ora più strettamente uniti tra loro da vincoli sociali, tecnici e culturali, possano anche raggiungere la loro piena unità in Cristo" (LG, 1). Questo spiega la valorizzazione dopo il Concilio Vaticano II del concetto di sinodalità.

Come ricorda Carlo Fantappiè questa riscoperta ecclesiologica del rapporto tra la Chiesa e il mondo e del ruolo della Chiesa nella storia grazie a un approccio escatologico si è sviluppata nelle discipline teologiche, ecclesiologiche, bibliche, patristiche e liturgiche, ma non proprio in campo canonico. Il diritto canonico ha infatti evitato di cercare nei vocabolari delle Chiese separate come parlare della sua identità, del suo ruolo, della sua azione nel mondo. Ciò è confermato da alcune opere che hanno stabilito l'influenza delle teologie protestanti sui teologi cattolici in Germania e, più recentemente, l'influenza dei teologi ortodossi rimasti estranei ai dibattiti ecclesiologici occidentali.

Dopo la seconda guerra mondiale, il Codice del 1917 scomparve "di morte lenta", stagliandosi sullo sfondo di un quadro ecclesiologico obsoleto che non corrispondeva più a quello che stava diventando la Chiesa del XX secolo, alla luce dell'evoluzione della sua azione e dei rapporti tra i suoi membri. L'anti-giuridismo come opposizione al Codice di diritto canonico non è venuto solo da un'opposizione al diritto in quanto tale – come espresso dal Shom con la tesi dell'incompatibilità del diritto e del Vangelo – ma è venuto anche e soprattutto dall'impossibilità del Codice – e forse di molti canonisti, rinchiusi nel loro mondo – di adattarsi ai nuovi linguaggi e alle nuove concezioni che si stavano diffondendo, tranne che per aspetti occasionali, come abbiamo visto ad esempio in Francia, con la difficile questione dello statuto giuridico del

² YVES CONGAR, *L'Église de saint Augustin à l'époque moderne*, Paris, Cerf, 1970, p. 460.

movimento missionario della “Mission de France”. Nei seminari e nelle facoltà era insegnato un Codice che faceva dichiarazioni in cui non si riconosceva un respiro ecclesiologicalo che sarebbe stato ripreso dal Concilio. Il sistema era dunque chiuso.

Più che l'attuale Codice, secondo Carlo Fantappiè, è l'intero diritto canonico che dovrebbe essere lo strumento per la ripresa del dialogo tra teologia e diritto canonico. Entrambe le discipline hanno il compito di accompagnare col proprio modo di riflettere la realizzazione della figura istituzionale della Chiesa nella storia e la determinazione della sua azione missionaria, sia in parole che in fatti. Spetta a tutte e due, di organizzare l'azione di questa società che, secondo la descrizione della *Lumen gentium*, è il corpo mistico di Cristo, l'assemblea percepibile agli occhi e la comunità spirituale, la Chiesa terrena e la Chiesa arricchita di beni celesti, che non sono da considerare come due cose, ma al contrario costituiscono un'unica realtà complessa, fatta di un doppio elemento umano e divino (LG, 8). Entrambe le discipline sono scienze, hanno un ruolo da svolgere, accanto al magistero che è la parola istituita della Chiesa la quale garantisce la sua unità, come responsabili della vita della Chiesa nella storia. Dal punto di vista del diritto canonico, è necessario accettare di misurare il cambiamento richiesto dalla concezione del diritto nelle società moderne, non di rifiutare che vi si stia istituendo un sistema aperto, “pluralistico, frutto di una molteplicità di fonti e di regole di formazione induttive prima che deduttive. Necessita sempre di nuove integrazioni ed elementi apportati nelle sue relazioni con altri sistemi e con l'esterno, si sviluppa e si modifica a seguito di principi e ipotesi la cui coerenza ha bisogno di essere argomentata per via analitica e stabilisce un ordine provvisorio costantemente adattabile, che non può mai essere assunto come definitivo. La sua conoscenza è, quindi,

sempre incompleta e imperfetta: anzi, essa si connota come una ricerca o sperimentazione che avanza indefinitamente senza raggiungere il suo traguardo conclusivo” (p. 151).

Fantappiè ha dimostrato in altri scritti che la codificazione era un mezzo per garantire la certezza giuridica. Pio X voleva che la Chiesa avesse uno strumento che permettesse il ricorso a un'unica fonte di diritto. In teologia, dal Concilio di Trento al Concilio Vaticano II, dice l'autore, si è cercata «una certezza autoritativa che ha determinato il suo carattere immobile e chiuso» (p. 156). Dunque «si pone adesso il problema di come riaprire questo sistema, liberandolo dalle sedimentazioni culturali, giuridiche e politiche del passato, ma anche rapportandolo ai mutamenti di scenario o passaggi epocali che la fine della modernità filosofica, giuridica e politica ha recato» (p. 156). Tra gli elementi che ci costringono a rispondere alle sfide di questa crisi epocale, l'autore evoca il mito della certezza, quello della codificazione, l'emersione di una serie di altri fenomeni culturali come «le dottrine giuridiche antilegaliste, le nuove forme di costituzionalismo giuridico che basano il diritto su valori condivisi, l'abbandono del monismo giuridico per un pluralismo ordinamentale, l'affermazione di un diritto flessibile, il dibattito sui diritti umani» (p. 157), tutto ciò che è soggetto a un principio di complessità. Spetta al diritto canonico cercare di sviluppare i propri principi, che fanno parte della sua tradizione e che sono stati nascosti per secoli, accettando due fattori di adattamento, la “struttura dialettica” del sistema canonico e la sua “natura dinamica”. L'autore propone quindi una terapia metodologica della canonistica proponendo il recupero della flessibilità del sistema, il riequilibrio del sistema delle fonti e uno sguardo al metodo dei decretisti e dei decretalisti e al metodo giurisprudenziale dei papi medievali per giungere a una sintesi tra pensiero problematico e sistematico. In que-

sto movimento c'è spazio per due fonti principali, da un lato i testi magisteriali del Concilio Vaticano II (anche in prospettiva ecumenica), e dall'altro il diritto canonico, che sarebbero i riferimenti per un dialogo tra teologia e diritto canonico.

Patrick Valdrini

JEAN-PIERRE SCHOUPPE, *«Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica. Profili dottrinali e giuridici»* PUSC – Facoltà di diritto canonico. Subsidia canonica, 24, EDUSC Roma, 2018, pp. 1-392.

Potrà apparire contro corrente il pensiero di Jean-Pierre Schouppe il quale, nell'indagare sui contenuti giuridici (e sugli antefatti) dei rapporti interpotestatici tra Chiesa e comunità politica, getta lo sguardo oltre l'analisi delle rigide costruzioni schematiche ed offre una lettura delle categorie dei diritti postmoderni -prima tra tutte, i diritti umani- a notevole distanza da interpretazioni oggi maggioritarie e talvolta piegate da logiche distorcenti, intese a ridimensionarne, se non a negarne, la radice antropologica cristiana, per riconsegnarle ai lidi dell'utilitarismo e di un neopositivismo schierato. Il canonista propone le proprie convinzioni, rielaborando costantemente la questione della natura del dualismo dinamico su cui si vengono incardinando diacronicamente i rapporti di relazione giuridica tra le «due città».

Il libro che ne risulta è un poliedrico affresco istituzionale e, come si conviene alle opere monografiche di questa natura, richiede una speciale attitudine alla sintesi organizzativa schematica. Questa caratteristica si ritrova affiancata alla chiarezza concettuale e alla dovizia di note ricostruttive e di dati storici, dogmatici e di diritto positivo di verifica che accompagnano l'esposizione sia nella parte storica che in quella dedicata alla giurisprudenza e ai modelli istituzionali vigenti.

Sin dalle prime battute del suo libro, opportunamente, Jean Pierre Schouppe offre al lettore alcune preziose indicazioni di metodo utili alla comprensione della prospettiva di indagine. Il volume indaga sul «diritto dei rapporti» tra le due potestà di vertice, Stati e Chiesa, ed è diviso tra una Prima Parte, in cui il richiamo storico si intreccia con l'evoluzione dei principi di relazione ed una Seconda,